SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Mercoledì, 10 settembre 2014   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2014, n. **129**.

Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, dello Statuto speciale;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a)*, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*

1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, può compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— L'art. 51, quarto comma, lettera *a)*, dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia è il seguente:

«Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile».

— L'art. 65 dello Statuto speciale è il seguente:

«Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174.

— Il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 reca: «Disposizioni in materia di riscossione».

14G00146

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2014, n. **130**.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 122, disciplinante la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 «Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Considerato che, a norma dell'articolo 122, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, il numero dei posti messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalità di comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

Art. 2.

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:

a) diritto amministrativo;

b) contabilità di Stato.

3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto costituzionale;

b) elementi di diritto comunitario;

c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»;

d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate nel bando di concorso;

e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
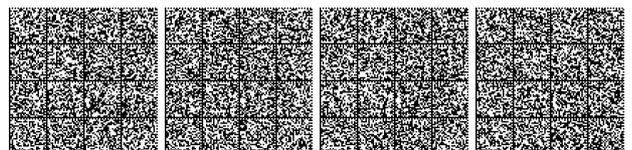
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 3.

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:

a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;

b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:

medaglia al merito di servizio - punti 0,80;

diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;

encomio - punti 0,25;

elogio - punti 0,15;

c) anzianità di effettivo servizio, esclusa l'anzianità richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;

d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre amministrazioni: punti 0,50.

2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti messi a concorso.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 (dieci/trentesimi) o equivalente.

4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

Art. 5.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nel colloquio.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto è pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1851

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

Il testo dell'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

"Art. 122. *(Promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente).* — 1. La promozione alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, al quale sono ammessi i funzionari amministrativo-contabili direttori che, alla predetta data, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.".

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

Il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148 (Regolamento recante le caratteristiche, le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2007, n. 208.

Il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, è il seguente:

"Art. 35. *(Concertazione).* — 1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione preventiva di cui all'articolo 33, da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo quadriennale recepito dal presente decreto e si svolge in appositi incontri che iniziano, di norma, entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo, mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, trascorsi i quali l'Amministrazione ha facoltà di assumere le proprie autonome determinazioni; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.

3. La concertazione si effettua sulle seguenti materie:

a) definizione dei criteri sui carichi di lavoro degli uffici;

b) verifica periodica della produttività degli uffici;

c) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dell'amministrazione;

d) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio subprovinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti insulari;

e) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;

f) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna per la promozione alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) modalità di applicazione delle normative in materia di pari opportunità;

h) disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 144, decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

i) criteri attuativi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni).

4. Per le materie di cui alle lettere *a)* e *b)* la concertazione si effettua anche in sede di amministrazione locale.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 122, comma 1 lett. *b)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

"Art. 8. *(Concorso per titoli ed esami).* — 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.".

Note all'art. 6:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

14G00145
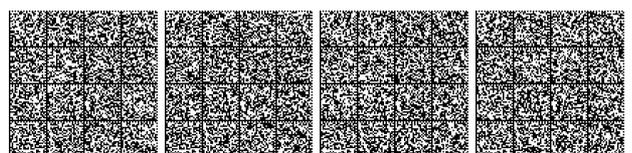
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 settembre 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, uuuuuun. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a € 93.396 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 settembre

2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 14 settembre 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 8.250 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del

1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta or-

dinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 settembre 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A07037

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.C.V. Consorzio Cooperative Virgilio in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
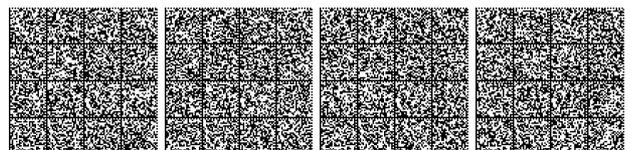
Vista l'istanza del 20 dicembre 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 14 gennaio 2014, con la Lega nazionale delle cooperative mutue ha chiesto che la società «C.C.V. consorzio cooperative Virgilio in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.C.V. Consorzio cooperative Virgilio in Liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 00154500201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Bignamini nato a Milano il 15 marzo 1955, e ivi domiciliato in corso Italia, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06875

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Borgo La Caccia consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa ONLUS - in liquidazione», in Monzambano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 9 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 23 gennaio 2014, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società "Borgo La Caccia consorzio di cooperative sociali - società cooperativa Onlus - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Borgo La Caccia consorzio di cooperative sociali - società cooperativa Onlus - in liquidazione», con sede in Monzambano (Mantova) (codice fiscale 02796770986) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, e domiciliato in Como, via Don Rubini, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06876

DECRETO 9 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Primavera - Società cooperativa in liquidazione», in Pavone Del Mella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 aprile 2014, con la quale la Confederazione cooperative Iialiane ha chiesto che la società «Cooperativa Sociale Primavera - Società Cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Primavera - Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Pavone Del Mella (BS) (codice fiscale 01793720986) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Marchini, nato a Brescia il 28 giugno 1976, domiciliato in Lograto (BS), via Fratelli Rosselli, n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 luglio 2014
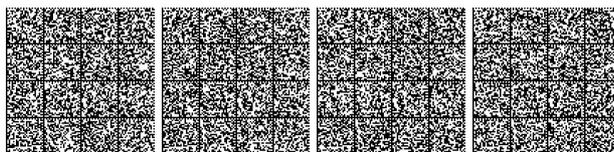
D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06877

DECRETO 21 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperative edile - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Savona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 marzo 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperative edile - società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Visto che nella riunione del 16 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione della suddetta società ha discusso sull'opportunità, in alternativa alla predisposizione di un piano concordatario di tipo liquidatorio, di un intervento dell'Autorità di Vigilanza finalizzato all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante ha formalizzato, con nota del 22 aprile 2014, la rinuncia a produrre osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperative edile - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona (codice fiscale 00098730096) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il don. Maurizio Magnani, nato a Savona il 18 novembre 1969, ivi domiciliato in piazza Guido Rossa, n. 14/10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06873

DECRETO 28 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Trerus», in Falvaterra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
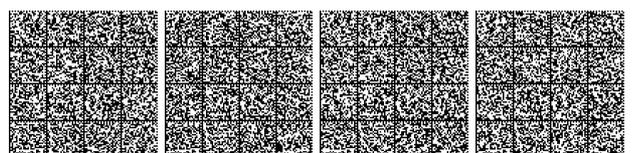
Vista l'istanza del 17 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Trerus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Preso atto che il legale rappresentante ha comunque dichiarato, in sede di revisione, di concordare con la proposta di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa formulata dal revisore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «società cooperativa sociale Trerus», con sede in Falvaterra (Frosinone) (codice fiscale 02466510605) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Fantone, nato a Roma il 5 ottobre 1952, e domiciliato in Ostia Lido Roma, piazza Giuliano della Rovere, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06874

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 agosto 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Domperidone Angenerico» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 276/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
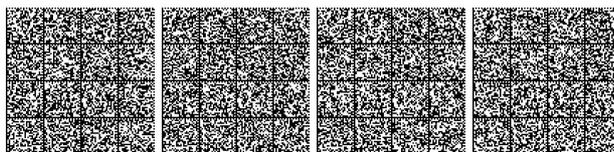
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 104/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 39 del 12 maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo riconoscimento IT/H/0247/001/R/001 del medicinale DOMPERIDONE ANGENERICO con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte di centoventi giorni;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Angenerico S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma - codice fiscale 07287621002 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 16 maggio 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: DOMPERIDONE ANGENERICO.

Confezioni:

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/Al A.I.C. n. 037402017;

10 mg compresse 20 compresse in blister PVC/Al A.I.C. n. 037402029;

10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/Al A.I.C. n. 037402031;

10 mg compresse 50 compresse in blister PVC/Al A.I.C. n. 037402043;

10 mg compresse 100 compresse in blister PVC/Al A.I.C. n. 037402056.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0247/001/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dal data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 104/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. n. 39 del 12 maggio 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 agosto 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A06987
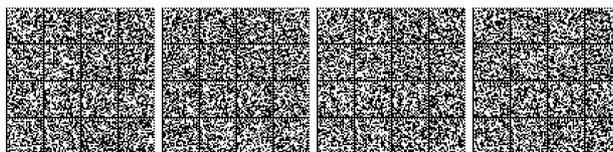
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Annister».

Estratto determinazione V&A n. 1740/2014 del 1° settembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Annister nella forma e confezione: "25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale" 2 contenitori monodose da 2,5 ml, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Farmaceutici Caber S.p.A., Viale Città d'Europa, 681, 00100 - Roma (RM) Italia, codice fiscale 00964710388.

Confezione: "25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale" 2 contenitori monodose da 2,5 ml

AIC n. 042223065 (in base 10) 188KGT (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione orale;

Composizione: un contenitore monodose contiene:

Principio Attivo: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale" 2 contenitori monodose da 2,5 ml

AIC n. 042223065 (in base 10) 188KGT (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale" 2 contenitori monodose da 2,5 ml AIC n. 042223065 (in base 10) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06979

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torvast».

Estratto determinazione V&A n. 1745 del 2 settembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale Torvast;

Numeri di procedura:

DE/H/3616/001-004/II/002

DE/H/XXXX/WS/073 (DE/H/3616/001-004/WS/005)

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale Torvast, nelle forme e confezioni sottoelencate:

033007396 - "5 mg compresse masticabili" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

033007408 - "10 MG compresse masticabili" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

033007410 - "20 MG compresse masticabili" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

033007422 - "40 MG compresse masticabili" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer limited, con sede legale e domicilio fiscale in Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ramsgate Road, Gran Bretagna (GB)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06980

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Torvast».

Estratto determinazione V&A n. 1746 del 2 settembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TORVAST.

Numeri di procedura:

DE/H/3385/001-004/II/005;

DE/H/XXXX/WS/073 (DE/H/3385/001-004/WS/014).

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale Torvast, nelle forme e confezioni sottoelencate:

033007016 - "10" 10 compresse 10 mg;

033007028 - "10" 30 compresse 10 mg;

033007030 - "20" 10 compresse 20 mg;

033007042 - 20" 30 compresse 20 mg;

033007055 - "40" 10 compresse 40 mg;

033007067 - "40" 30 compresse 40 mg;

033007079 - "10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE;

033007081 - "20 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE;

033007093 - "40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE;

033007244 - "80 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007257 - "80 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007269 - "80 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007271 - "80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007283 - "80 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007295 - "80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007307 - "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007319 - "80 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007321 - "80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007333 - "80 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007345 - "80 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007358 - "80 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007360 - "80 mg compresse rivestite con film" 200 (10X20) compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007372 - "80 mg compresse rivestite con film" 500 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007384 - "80 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE.

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione delle confezioni da:

033007016 - "10" 10 compresse 10 mg;

033007028 - "10" 30 compresse 10 mg;

033007030 - "20" 10 compresse 20 mg;

033007042 - 20" 30 compresse 20 mg;

033007055 - "40" 10 compresse 40 mg;

033007067 - "40" 30 compresse 40 mg;

a:

033007016 - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007028 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007030 - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007042 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007055 - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE;

033007067 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC - AL/VINILE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ramsgate Road, Gran Bretagna (GB).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06981

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xarator».

Estratto determinazione V&A n. 1747 del 2 settembre 2014

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale XARATOR;

Numeri di procedura:

DE/H/0109/001-008/II/116

DE/H/XXXX/WS/073 (DE/H/0109/001-008/WS/126).

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ai paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 5.2 e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale Xarator, nelle forme e confezioni sottoelencate:

033005012 - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005024 - "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005036 - "20 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005048 - "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005051 - "40 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005063 - "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005075 - "10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE;

033005087 - "20 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in flacone HDPE;

033005099 - “40 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE;

033005240 - “80 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005253 - “80 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005265 - “80 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005277 - “80 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005289 - “80 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005291 - “80 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005303 - “80 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005315 - “80 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005327 - “80 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005339 - “80 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005341 - “80 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005354 - “80 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005366 - “80 mg compresse rivestite con film” 200 (10x20) compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005378 - “80 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005380 - “80 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE;

033005392 - 5 mg compresse masticabili - 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033005404 - 10 mg compresse masticabili - 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033005416 - 20 mg compresse masticabili - 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

033005428 - 40 mg compresse masticabili - 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL.

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione delle confezioni da:

033005012 - “10” 10 compresse 10 mg;

033005024 - “10” 30 compresse 10 mg;

033005036 - “20” 10 compresse 20 mg;

033005048 - 20” 30 compresse 20 mg;

033005051 - “40” 10 compresse 40 mg;

033005063 - “40” 30 compresse 40 mg;

a:

033005012 - “10 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005024 - “10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005036 - ”20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005048 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE;

033005051 - “40 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE

033005063 - “40 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL/VINILE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (LT) - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06982

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Lasix Fiale».

Estratto determinazione V&A n. 1697/2014 del 25 agosto 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: “LASIX FIALE”.

Confezioni:

A.I.C. n. 020465011 - “20 mg/2 ml soluzione iniettabile” 5 fiale da 2 ml.

Titolare AIC: Sanofi-Aventis Deutschland GMBH con sede legale e domicilio in 65926 - Frankfurt AM Main (Germania).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall’art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06983

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Spiriva Respimat»

Estratto determinazione V&A n. 1698/2014 del 25 agosto 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: SPIRIVA RESPIMAT.

Confezioni:

038880011 - "2.5 mcg soluzione per inalazione" 1 inalatore respimat + 1 cartuccia pe/pp da 60 erogazioni;

038880023 - "2.5 mcg soluzione per inalazione" 2 inalatori respimat + 2 cartucce pe/pp da 60 erogazioni;

038880035 - "2.5 mcg soluzione per inalazione" 3 inalatori respimat + 3 cartucce pe/pp da 60 erogazioni;

038880047 - "2.5 mcg soluzione per inalazione" 8 inalatori respimat + 8 cartucce pe/pp da 60 erogazioni.

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Binger Strasse, 173 - D55216 Ingelheim AM Rhein – Germania.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06984

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Orion».

Con la determinazione n. aRM - 123/2014-828 del 6 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Orion Corporation l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Acido Zoledronico Orion.

Confezione: 041564016.

Descrizione: "4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06986

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deltaextane»

Con la determinazione n. aRM - 149/2014-3242 del 1° agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta HELM AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DELTAEXTANE.

Confezioni:

040811085 - «25 mg compresse rivestite» 120 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811073 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811061 - «25 mg compresse rivestite» 100 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811059 - «25 mg compresse rivestite» 105 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811046 - «25 mg compresse rivestite» 90 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811034 - «25 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811022 - «25 mg compresse rivestite» 15 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC;

040811010 - «25 mg compresse rivestite» 10 compresse in blister AL/PVDC/PVC/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06989

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 133/2014-40 del 6 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: LOSARTAN PFIZER.

Confezione: 039981586.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981574.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981562.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981473.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981461.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981598.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE. Confezione: Ospedaliera.

Confezione: 039981550.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981547.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981535.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981523.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981511

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981509.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981497.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981485.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981459.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981446.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981434.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981422.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981410.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981408.

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981360.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981384.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981372.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981358.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981345.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981396.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE. Confezione: Ospedaliera.

Confezione: 039981333.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981321.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981319.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981307.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981295.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981283.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981271.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981269.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981257.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981244.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981232.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981220.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981218.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981206.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981194.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone HDPE. Confezione: Ospedaliera.

Confezione: 039981182.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981170.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 039981168.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981156.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981143.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981131.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981129.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981117.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981105.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981093.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981081.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981079.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981067.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981055.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981042.
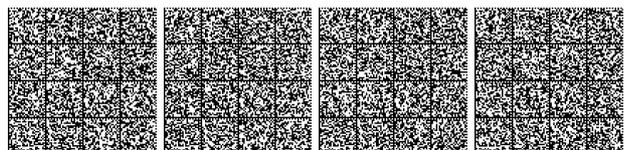
Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981030.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981028.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione: 039981016.

Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06990

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks febbre e dolore».

Con la determinazione n. aRM - 132/2014-2125 del 6 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PROCTER & GAMBLE S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VICKS febbre e dolore.

Confezione: 033238015.

Descrizione: «200 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06991

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vicks Flu Action».

Con la determinazione n. aRM - 131/2014-2125 del 6 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PROCTER & GAMBLE S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VICKS FLU ACTION.

Confezione: 031990017.

Descrizione: «200 mg + 30 mg compresse» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06992

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rigenol».

Con la determinazione n. aRM - 130/2014-3274 del 6 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ARROW APS l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RIGENOL.

Confezione: 040404016.

Descrizione: «250 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 040404028.

Descrizione: «250 mg capsule rigide» 300 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A06993

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione delle condizioni sui libretti di Risparmio Postale

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che a decorrere dal 10 settembre 2014, i tassi di interesse offerti sui Libretti di Risparmio Postale sono stabiliti come segue:

Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui Libretti nominativi ordinari pari a 0,25%;

Tasso di interesse nominale annuo lordo praticato sui Libretti giudiziari non vincolati pari a 0,25%;

Tasso base nominale annuo lordo e Tasso sopra soglia nominale annuo lordo praticati sui Libretti Smart pari a 0,25%.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

14A06985

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo, i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano e ai *referendum*."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Carlo Bitetto – Presidente ESN ITALIA – Via Trieste n. 61 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – tel. 3491516419 e-mail: presidente@esn.it sito web: www.esnitalia.org

14A07043

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea – SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

Elenco delle Amministrazioni pubbliche[1]

Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[2]

Agenzie fiscali

Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli[3]
Agenzia delle Entrate[4]

Enti di regolazione dell'attività economica

Age. control - società per azioni in breve Agecontrol S.p.a.
Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia per l'Italia digitale[5]
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.

Enti produttori di servizi economici

Agenzia nazionale per il turismo - ENIT

---

[1] La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.
[2] A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali.
[3] L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha incorporato l'AAMS-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ha assunto la nuova denominazione a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell'art.23-quater, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
[4] L'Agenzia delle Entrate ha incorporato l'Agenzia del Territorio a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell'art.23-quater, comma 1 e ss. del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
[5] L'Agenzia per l'Italia Digitale è stata istituita con decreto legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012. L'Agenzia ha assorbito le funzioni del soppresso Dipartimento per la Digitalizzazione e l'Innovazione della Presidenza del Consiglio, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di DigitPA.
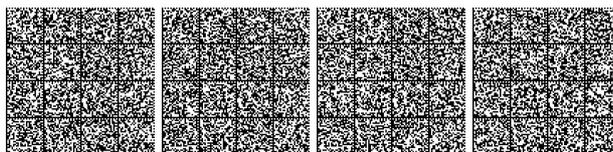
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
Armamenti e aerospazio S.p.a.
Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente nazionale risi
Fondo innovazione tecnologica – FIT
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Gruppo Equitalia
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -ICE[6]
Italia lavoro S.p.a.
Società generale d'informatica - Sogei S.p.a.
Società per gli studi di settore - Sose S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP[7]
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM
Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG
Autorità nazionale anticorruzione - ANAC[8]
Garante per la protezione dei dati personali

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale - ANEA
Associazione nazionale comuni italiani - ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari - ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM
Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006[9]
Associazione italiana della Croce rossa - CRI[10]
Comitato italiano paralimpico - CIP
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI

---

[6] L'agenzia è istituita con L. 214/2011 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministero degli affari esteri e Ministero dell'economia e delle finanze. Sostituisce l'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE, soppresso dal D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011.

[7] L'art.19 del dl.90 del 24 giugno 2014 prevede che" l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione

[8] L'art.19 del dl 90/2014 citato alla nota 7 l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione".

[9] L'Ente è in gestione liquidatoria fino al 31/12/2014 ai sensi dell'art. 2 comma 5-octies del D.L. 225/2010 convertito in L. 10/2011.

[10] Il d. lgs. 28.09.2012 n° 178 ha avviato una profonda trasformazione del profilo istituzionale dell'ente tuttora in corso e monitorata nell'ambito delle consuete attività di aggiornamento della lista.

Coni servizi S.p.a.
Federazione italiana giuoco squash - FIGS
Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Centro internazionale radio medico - CIRM
Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Federazione ciclistica italiana
Federazione ginnastica d'Italia (FGDI)
Federazione italiana badminton (FIBA)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana bocce (FIB)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi ((FICR)
Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana golf (FIG)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana pallacanestro (FIP)
Federazione italiana pallavolo (FIPAV)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Fed.it. pesca sport. e attività subacquee (FIPSAS)
Federazione italiana pesistica (FIPE)
Federazione italiana scherma (FIS)
Federazione italiana scinautico e wakeboard (FISW)
Federazione italiana sport equestri (FISE)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennistavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione motociclistica italiana (FMI)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Unione italiana tiro a segno (UITS)
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondo edifici di culto
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.

Enti e Istituzioni di ricerca

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
Agenzia spaziale italiana - ASI
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico
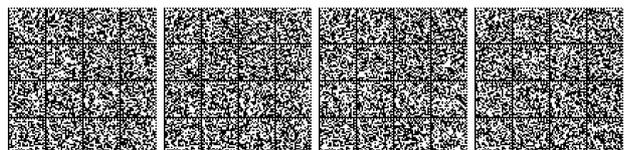
Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT
Istituto agronomico per l'oltremare
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di economia agraria - INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn

Istituti zooprofilattici sperimentali

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed enti per il turismo
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente[11]
Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura[12]
Agenzie regionali sanitarie
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)[13]
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali[14]
Consorzi di bacino imbrifero montano
Consorzi tra amministrazioni locali[15]

[11] Comprende i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali:
- Agenzia per la ricerca in agricoltura - AGRIS SARDEGNA;
- Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI;
- Agenzia Umbria Ricerche;
- Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl;
- Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese;
- Porto Conte ricerche S.r.l
- Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative;
- Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte – IRES;
- Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES;
- Istituto regionale della vite e del vino;
- Agenzia Laore Sardegna.

[12] Comprende l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche - ASSAM, precedentemente collocata tra le Altre amministrazioni locali.

[13] Sono state avviate procedure di soppressione delle autorità di ambito territoriale ai sensi della L. 42/2010 (soppressione prorogata al 31/12/2011). Sono in corso interventi di trasferimento di competenze e di costituzione di nuovi enti da parte delle Regioni.

[14] La categoria incorpora Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Unioni delle Camere di Commercio regionali.

[15] La categoria incorpora i raggruppamenti di Consorzi di Polizia Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali e Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni pubbliche. Comprende inoltre i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre amministrazioni locali:
- Consorzio brianteo "Villa Greppi";
- Canile Co.Ge.Ca;
- Consorzio casalese rifiuti – CCR;
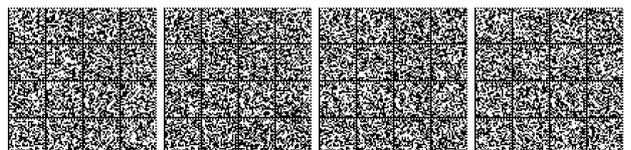
Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette[16]
Consorzi interuniversitari di ricerca
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo

Fondazioni lirico-sinfoniche
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Fondazione Teatro Massimo
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro di San Carlo
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia
Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania
Ente autonomo Teatro Stabile di Genova
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
Centro Teatrale Bresciano
Teatro Biondo Stabile di Palermo
Fondazione Teatro Metastasio di Prato
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Teatro Stabile di Bolzano
Fondazione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa
Associazione Teatro di Roma
Teatro Stabile Sloveno
Teatro Stabile delle Marche - Fondazione "Le città del Teatro"
Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici

Altre amministrazioni locali

Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale - Bolzano/Europäische Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung - Bozen
Agenzia di promozione economica della Toscana – APET

- Consorzio Comuni per il lavoro;
- Consorzio Crescere Insieme;
- Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e d'Idro;
- Consorzio del comprensorio opitergino;
- Consorzio del Lario e dei laghi minori;
- Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
- Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano;
- Consorzio di solidarietà di Nuoro;
- Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest;
- Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla
- Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
- Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino
- Consorzio intercomunale Mappano
- Consorzio intercomunale Vallesina – Misa di Ancona;
- Consorzio lago di Bracciano;
- Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro;
- Consorzio servizi rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese;
- Consorzio sviluppo civile Bono di Sassari;
- Consorzio sviluppo e legalità dell'Ogliastra;
- Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della provincia di Alessandria;
- Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti;
- Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta.

[16] La categoria incorpora Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.

Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna
Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO
Agenzia mobilità - Provincia di Rimini
Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino
Agenzia per l'energia della Provincia di Padova
Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur
Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse
Agenzia regionale per i parchi - ARP
Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia – AREM
Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte
Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali
Afragol@net S.r.l. unipersonale
A.i.m. mobilità S.r.l.
Associazione intercomunale per esercizio sociale - consorzio per i servizi alla persona - a.i.p.e.s.
Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione
Associazione teatrale pistoiese
Azienda forestale della Regione Calabria - AFOR[17]
Azienda intercomunale difesa ambiente a.i.d.a.
Azienda teatro del Giglio a.t.g.
Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und Domänenverwaltung
Azienda pubblica di servizi alla persona
Azienda pubblica di servizi alla persona - Fondazione Giannino e Maria Galvagni
Azienda servizi alla persona - 'cav.Marco Rossi Sidoli'
Azienda servizi alla persona - centro servizi alla persona
Azienda servizi alla persona - Opus Civium
Azienda servizi alla persona - Paolo Ricci
Azienda servizi alla persona -Patronato figli del popolo
Azienda servizi alla persona Valsasino
Azienda servizi e promozione e gestione PRO.GEST
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda sociale sud est Milano o, in forma abbreviata a.s.s.e.mi.
Azienda speciale Aprilia multiservizi
Azienda speciale consortile del distretto sociale Cremonese
Azienda speciale consortile per i servizi alla persona
Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Azienda speciale per i servizi sociali Ida Zuzzi
Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento in sigla a.s.i.s.
Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste
Azienda speciale servizi bassa Reggiana
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia
Azienda speciale servizi Parabiago
Azienda speciale Silvo Pastorale
Azienda speciale villa Manin
Azienda territoriale per i servizi alla persona
Azienda trasporti di Messina
Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr. Friedrich Tessmann
Centro servizi culturali S. Chiara
Comunità sociale Cremasca
Consorzio Alta Gallura
Consorzio Cultura é legalità
Consorzio dei comuni per l'enoteca regionale del Monferrato
Consorzio di ricerca filiera carni
Consorzio di ripopolamento ittico “Golfo di Patti”[18]
Consorzio Due Giare
Consorzio intercomunale smaltimento rifiuti
Consorzio intercomunale sviluppo economico

[17] L’ente è in liquidazione ai sensi della L.R. Calabria 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.
[18] L’Ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell’art. 31 della L.R. Sicilia n. 26/2012.
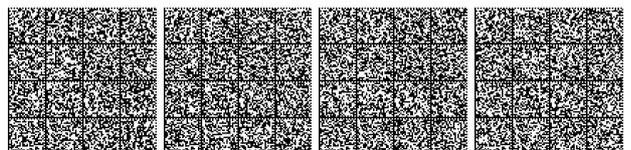
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria[19]
Consorzio Li Stazzi di Olbia - Tempio[20]
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive[21]
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la gestione del servizio gas metano nella valle dell'Aso
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO
Consorzio turistico del comprensorio dei monti Gemelli
Consorzio villa reale e parco di Monza
Costruire insieme azienda speciale multiservizi
Cst - sistemi sud - S.r.l.
Cup 2000 S.p.a.
Datasiel - sistemi e tecnologie di informatica S.p.a.
Ente acque della Sardegna - ENAS
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente acque Umbre – Toscane[22]
Ente Olivieri
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale[23]
Ente zona industriale Trieste - EZIT
Expo 2015 S.p.a.
Finanziaria mc S.p.a.
Findolomiti energia S.r.l.
Fondazione Accademia della montagna del Trentino
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione comunità di Arco - a.p.s.p.
Fondazione Edmund Mach
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione museo storico del Trentino
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione san Nicolò a.p.s.p.
Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza
Fondazione trentina Alcide De Gasperi
Gest.com. gov. fer. Circumetnea
Infomobility S.p.a.
Insiel-informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
Insieme azienda consortile interventi sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia

---

[19] L'Ente è cessato il 23/1/2012.
[20] L'Ente è cessato il 31/12/2011.
[21] L'Ente incorpora, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8/2012:
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa;
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa;
- Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.

[22] Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'"Ente Acque Umbre-Toscane" che subentra al cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n.37/2011 e Umbria n.11/2011.
[23] L'Ente è in liquidazione dal 1993 con obbligo di presentare i bilanci finali entro il 31/12/2012 ai sensi della L.R. Sicilia art. 6 comma 33 n. 26/2012.
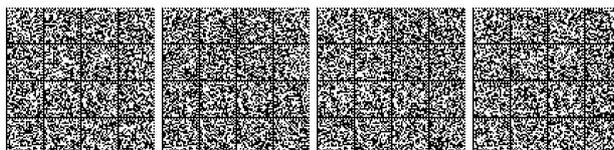
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition
Isola Bergamasca e bassa Val san Martino "azienda territoriale per i servizi alla persona"
Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto per la promozione dei lavoratori IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET
Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT
Istituto regionale ville venete
Istituto regionale per la floricoltura
Istituto superiore regionale etnografico sardo – ISRES
Istituzione comunale Marsala Schola
It.city S.p.a
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA
Lavoro Sicilia S.p.a
Le tre pievi servizi sociali alto Lario
Linea comune S.p.a.
Lombardia informatica S.p.a. o brevemente lispa
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo delle Scienze
Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol - EOS
Osservatorio Permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale - OPES
Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.
Azienda Trasporti Provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova
Area Stazione – Società di trasformazione urbana S.p.a.
Authority – Società di trasformazione urbana S.p.a.
Azienda Strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Interventi geo-ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.
Molise dati - società informatica molisana S.p.a.
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
Pescarainnova S.r.l.
Piceno Sviluppo S.c.r.l.[24]
Polaris azienda speciale per la cultura d'impresa della Camera di Commercio
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
Residenza valle dei Laghi
Retesalute - azienda speciale
Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a.[25]
Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile
Sardegna it S.r.l.
Sds Amiata Grossetana
Sds colline metallifere
Società Autobus Servizi d'Area/Staedtischer Autobus Service AG - SASA S.p.a. AG
Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.
Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a.
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.
Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.a. - S.A.A.M.O S.p.a.
Società della salute Amiata val d'Orcia
Società della salute area Pratese
Società della salute area socio sanitaria Versilia
Società della salute bassa val di Cecina
Società della salute dell' alta val di Cecina

[24] L'Ente è in liquidazione dal 13/7/2010.
[25] A partire dal 1/9/2012, per effetto del decreto assessoriale 28/9/2011 che ha avviato la procedura di "fusione inversa", la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è stata incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.a che ne ha assunto la denominazione.
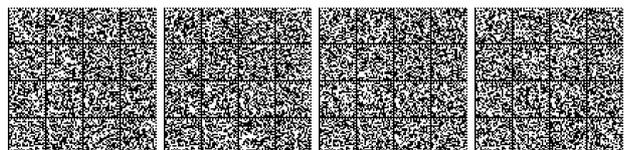
Società della salute della Lunigiana
Società della salute della Valdera
Società della salute della Valdinievole
Società della salute della zona alta val d'Elsa
Società della salute della zona Pisana
Società della salute del Mugello
Società della salute di Empoli
Società della salute di Firenze
Società della salute Senese
Società della salute Valdarno Inferiore
Società della salute zona Fiorentina nord-ovest
Società della salute zona Fiorentina sud-est
Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.[26]
Sviluppo e patrimonio S.r.l.[27]
Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.
Trentino Riscossione S.p.a.
Trentino trasporti - S.p.a.
Treviso sinergie S.r.l.
Veneto Agricoltura
Veneto Strade S.p.a.

Enti nazionali di previdenza e assistenza

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale - INPS[28]
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

[26] La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto del 17/3/2010.
[27] La società è stata posta in scioglimento e liquidazione con atto comunicato alla CCIAA il 20/4/2010.
[28] L'Ente, dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

14A06916
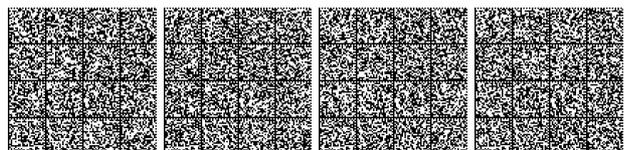
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa lavoro Alto Garda Società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1. di disporre, *omissis*, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della cooperativa lavoro Alto Garda società cooperativa in liquidazione con sede in Tenno - Località Canale n. 7 - Ville del Monte;

2. di nominare il dott. Franco Piccinelli (Cod.Fisc. PCCFNC72A-08H612A) con studio in Mori (TN) - Via della Terra Nera n. 48/B - in qualità di Commissario liquidatore;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» e ss.mm. ed i cui oneri sono a totale carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A06864

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 34 del 26 agosto 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 34 del 26 agosto 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di «Esecuzione di indagini geognostiche di supporto alla progettazione per l'intervento di adeguamento idraulico dei Torrenti Magione-Radicata e Patrignano nel comune di Orbetello»;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 29 agosto 2014 - parte prima -, sul sito internet della Protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

14A06988

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-210) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.